



COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA I CRITERI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Roma, 5 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di La SIA S.p.A. (“**La SIA**” o la “**Società**”), società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi nella giornata odierna, conformemente a quanto previsto dal recentemente modificato art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, ha approvato i criteri applicativi per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori – allegati al presente comunicato – e revocato la “Procedura per l’acquisizione del parere preventivo dell’Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 agosto 2023.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://investors.lasia.it/>, sezione “Investor Relations/Comunicati stampa”.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate La SIA si avvale del sistema di diffusione “**1 Info**” disponibile all’indirizzo www.1info.it gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

Investor Relator

Alessandra Speranza
Viale Luigi Schiavonetti 286, 00173 Roma (RM)
+39 0645441972
investorrelator@lasia.it

Euronext Growth Advisor

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9, 20124 Milano
+39 0282849699
lasia@illimity.com

Specialist

MiT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
+ 39 0230561270
investor.relations@mitsim.it

Investor & Media Relations

Twister Communications Group S.r.l.
Via Valparaiso, 3 - 20144 Milano
+39 02438114200
Lucia Saluzzi lasia@twistergroup.it

La Società

La SIA S.p.A. è una società attiva nel settore dell’ingegneria e del *design*, specializzata nella progettazione di infrastrutture critiche nell’ambito delle telecomunicazioni, dell’edilizia civile, delle infrastrutture di mobilità e degli impianti energetici, mediante l’impiego di tecnologie all’avanguardia e *know-how* specifici. La SIA è fra le top 100 Società di ingegneria in Italia, e fra i *first mover* nell’introduzione della metodologia BIM (*Building Information Modeling*), impiegata anche ai fini di sicurezza, *predictive maintenance* e della tutela del patrimonio artistico e storico del Paese. La Società, costituita nel 2004, opera attraverso due *service line*: la linea “Engineering”, deputata all’attività di ingegneria strutturale meccanica, elettrica, progettazione in ambito architettura, e la linea “Advisory”, impegnata nella consulenza specializzata nei servizi di *project management*, direzione lavori e sicurezza, formazione.

La SIA S.p.A.

**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA
DEGLI AMMINISTRATORI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2024



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

La SIA S.p.a. - Viale Luigi Schiavonetti, 286 - 00173 Roma
P. IVA 08207411003 - Registro Imprese Roma n. 1080474 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.
segreteria@lasia.it - tel. +39.06.4544.1972 - fax +39.06.4544.7286
www.lasia.it

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di La SIA S.p.A. (la “**Società**”) in data 5 aprile 2024, contiene i criteri di valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, compresi i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della predetta valutazione, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”).

2. Criteri di valutazione

La valutazione circa l’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- (a) se si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
- (b) se è un azionista significativo della Società, dove per “*azionista significativo*” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- (c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi:
 - (i) un amministratore esecutivo o un dipendente della Società;
 - (ii) un amministratore esecutivo o un dipendente di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero
 - (iii) un amministratore esecutivo o un dipendente di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “*azionista significativo*” riportata nella precedente lettera (b));
- (d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate o da società sottoposte a comune controllo, o con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (ii) con il soggetto che controlla la Società, ovvero, se tale soggetto è una società o ente, con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (iii) con gli stretti familiari (v) degli amministratori della Società, o (w) degli amministratori delle società da essa controllate, (x) degli amministratori delle società sottoposte a comune controllo e/o (y) del soggetto che controlla la Società o (z) degli amministratori del soggetto che controlla la Società, qualora sia una persona giuridica.

Ai fini di quanto precede, per “*stretto familiare*” di un soggetto si intende il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e il convivente di tale soggetto.

Ai fini di quanto precede, per “*top management*” si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;



- (e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della sua controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
- (f) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini della lettera (d) che precede, sono di regola ritenute significative, salvo la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, a seconda dei casi, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) della lettera (d), Euro 50.000 su base annua; o
- in caso di relazione indiretta, il 5 % del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e comunque non superiore a Euro 50.000 su base annua.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Ai fini della lettera (e) che precede, per *"compenso fisso per la carica"* si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione; o
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente o Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per *"compensi per la partecipazione comitati"* si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da comitati, e dunque rientrano nel *"compenso fisso per la carica"* anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale *"remunerazione aggiuntiva"* ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini della lettera (e) che precede.

Ai fini della lettera (e) che precede, per *"significativa remunerazione aggiuntiva"* si intende una remunerazione pari al 20% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito.

